

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4493-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DAL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi

Presentato il 18 novembre 2003

(Relatore: **STRADELLA**)

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 2 dicembre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4493,

rilevato che il provvedimento risulta privo sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1, ove si prevede che il Commissario straordinario possa agire in deroga alla normativa vigente, si integri la disposizione indicando espressamente a quali disposizioni cui si intenda fare riferimento;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 2, ove si dispone che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) si esprima entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere, si individuino con maggiore precisione quali siano gli atti da sottoporre al predetto parere.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare, con riferimento alla concessione cui si fa riferimento, le procedure di assegnazione nonché i soggetti che possono concorrere a tali procedure;

all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se il Commissario straordinario sia o meno identificabile con il Commissario di cui all'O.P.C.M. 7 marzo 2003, n. 3267;

all'articolo 2, comma 3, ove si prevede che il Commissario straordinario si avvalga di una struttura di supporto demandando l'individuazione della struttura stessa ad un decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del quale peraltro non viene specificata la natura, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la previsione in ragione del fatto che nella relazione tecnica si specifica che la struttura di supporto si avvarrà di due impiegati e di tre esperti;

all'articolo 3, tenendo conto che la disposizione fa riferimento all'allocazione e gestione in via definitiva dei rifiuti radioattivi,

dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione con quanto indicato all'articolo 1, comma 4 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), che fanno riferimento allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi anche in modo temporaneo e non soltanto in via definitiva; al medesimo articolo, peraltro, andrebbe altresì verificata l'apparente incongruenza tra la rubrica — ove si menziona esclusivamente l'allocatione dei rifiuti — e il secondo periodo del comma 1 in cui si disciplina il trattamento;

all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la previsione relativa alle misure compensative — che non procede ad una diretta individuazione rinviando ad decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario straordinario e sentita la regione interessata — con quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, che individua alcune finalizzazioni.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

esaminato il testo del disegno di legge C. 4493, di conversione del decreto-legge n. 314 del 2003, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, come risultante dall'emendamento 1.500 Governo, approvato nel corso dell'esame in sede referente,

ricordato che, come affermato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, l'intervento normativo trae origine da esigenze di sicurezza nazionale e di tutela ambientale,

rilevato quindi che le disposizioni recate dal suddetto disegno di legge appaiono riconducibili alle materie « sicurezza dello Stato » e « tutela dell'ambiente » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) ed *s*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato altresì, che all'articolo 1, comma 1, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.500, si prevede che l'individuazione del Deposito nazionale avverrà, tra l'altro, « attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome »,

rilevato infine che al comma 2, lettera *b*), come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.500, da un lato si attribuisce al Commissario straordinario, istituito dal medesimo articolo 2, la competenza circa la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi distribuiti

su tutto il territorio nazionale e da un altro si proroga « a tale fine » l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3267 del 7 marzo 2003, con la quale si nominava un Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, con particolare riferimento anche ai rifiuti radioattivi ad alta attività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

in attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sia modificato l'articolo 1 nel senso di prevedere che l'individuazione del Deposito nazionale avvenga anche attraverso procedure di concertazione con la Conferenza Stato-regioni ovvero con la Conferenza unificata alle quali, ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, spettano istituzionalmente tali competenze;

al fine di garantire il principio della certezza del diritto, sia chiarito l'esatto riparto di competenze in materia di messa in sicurezza di materiali radioattivi tra il Commissario straordinario istituito dal medesimo articolo 2 ed il Commissario straordinario istituito ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, prorogata dallo stesso articolo 2.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 314 del 2003 recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo

smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi,

ricordato che la Commissione europea ha recentemente presentato una proposta di direttiva riguardante la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi che si inserisce nell'ambito di una comunicazione della Commissione stessa relativa alla « Sicurezza nucleare e allargamento dell'Unione europea », con cui si delinea un approccio comunitario in materia di sicurezza nucleare nell'Unione europea (cosiddetto « pacchetto nucleare »);

tenuto conto che la Commissione europea ha sottolineato l'urgenza di individuare una soluzione trasparente e chiara per la questione dei rifiuti radioattivi, considerato che fino ad oggi si è proceduto ad uno stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi con tutti i pericoli di contaminazione che questo può comportare per l'ambiente e le persone,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « è individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera » sono sostituite dalle seguenti: « è individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2 e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 3, le parole: « possono essere utilizzate » sono sostituite dalle seguenti: « sono utilizzate »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla SOGIN Spa come anticipazione dei pagamenti, relativi al futuro conferimento dei propri materiali radioattivi, a favore del gestore del Deposito. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione ».

All'articolo 2:

al comma 1:

la lettera a) è soppressa;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi distribuiti su tutto il territorio nazionale. A tale fine l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2003, è prorogata fino all'entrata in esercizio del Deposito nazionale; »;

al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresì, fatte salve le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione è composta da sedici esperti di elevata e comprovata autorevolezza, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3 ».

All'articolo 3:

al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Durante la fase di esercizio, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi sono effettuati presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza ».

All'articolo 4:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi ».

DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 314

Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonché per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di tali rifiuti radioattivi è caratterizzata da profili di maggiore gravità in relazione alla diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato;

Visto il Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi).

1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

(Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi).

1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

(segue: testo del decreto-legge)

degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenuti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa militare di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, è individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.

2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale, ivi incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio.

4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione.

ARTICOLO 2.

(Attuazione degli interventi).

1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede:

a) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;

b) alla messa in sicurezza, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le relative licenze;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenuti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa militare di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, **è individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2 e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.**

2. *Identico.*

3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale, ivi incluse le procedure espropriative, **sono** utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio.

4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla SOGIN Spa **come anticipazione dei pagamenti, relativi al futuro conferimento dei propri materiali radioattivi, a favore del gestore del Deposito.** La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione.

ARTICOLO 2.

(Attuazione degli interventi).

1. *Identico:*

soppressa;

b) alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi distribuiti su tutto il territorio nazionale. A tale fine l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267, del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, è prorogata fino all'entrata in esercizio del Deposito nazionale;

(segue: testo del decreto-legge)

c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;

d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale;

e) alle procedure espropriative;

f) all'approvazione dei progetti;

g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

3. Il Commissario straordinario, **per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1**, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **nonché della commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003.**

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale. **Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.** Sono, **altresì**, fatte salve le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro **centoventi** giorni dal ricevimento della richiesta **dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile.**

3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione è composta da sedici esperti di elevata e comprovata autorevolezza, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali. Il Commissario straordinario si avvale, **altresì**, di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. **Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3.**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Allocazione dei rifiuti radioattivi).

1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi è effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

ARTICOLO 4.

(Misure compensative e informazione).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario straordinario e sentita la regione interessata, sono stabilite le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale, con particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso.

2. La SOGIN Spa promuove, **sulla base delle linee generali definite dal Commissario straordinario**, una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni di carattere finanziario).

1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 3.

(Allocazione dei rifiuti radioattivi).

1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria ed il combustibile irraggiato. **Durante la fase di esercizio**, il trattamento **ed il condizionamento** dei rifiuti radioattivi **sono effettuati** presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. **Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale**, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, **possono** essere **effettuati** in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

ARTICOLO 4.

(Misure compensative e informazione).

1. *Identico.*

2. **Il Commissario straordinario** promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni di carattere finanziario).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, è istituita apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2003.

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione.

PERA

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

PISANU, *Ministro dell'interno.*

MARTINO, *Ministro della difesa.*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive.*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

SIRCHIA, *Ministro della salute.*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0052200